

55

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato Ricciardi

nella tornata del 18. Marzo 1868.

OGGETTO

Legge Elettorale

Uffici che ammettono la lettura

2. 4. 6. 8.

Uffici che non l'ammettono

1.

Data della lettura alla Camera 30. Marzo 1868.

" dello sviluppo 17. Aprile 1868.

" della presa in considerazione

Ritirata

NUOVA LEGGE ELETTORALE

DA VENIR PROPOSTA ALLA CAMERA
dal
DEPUTATO RICCIARDI

Se gravi mali ci afflisser finora, se più d'uno scorno ci venne inflitto in questi sett'anni di Regno italiano, non mai l'Italia videsi più addolorata e umiliata di quello che oggi, vale a dire sull'orlo del fallimento e con uno straniero insolente di nuovo in casa, mentre contessa n'è più che mai la nostra augusta metropoli.

Ma disanimarci dobbiamo, e non raddoppiare invece gli sforzi, a salvare il paese dal baratro di miseria e abiezione, in cui sta lì lì per cadere? Chè se ineluttabile fato ci astringe a far sosta per alcun tempo, ed a rodere il freno, a fronte di tanta superchieria forestiera, e noi, unendoci più che mai intorno al sacro vessillo dell'unità nazionale, intender dobbiamo con tutta l'anima a riordinare le nostre forze, sì finanziarie, che militari e navali, ed a riformare tutta quanta la macchina dello Stato; ma come nessuna riforma veramente efficace sarebbe possibile senza una radicale modificazione della legge elettorale, ch'è pure la pietra angolare di tutto il nostro edificio politico, così da essa cominciare dovremo a ogni patto:

Vano sarebbe il dissimularlo. Se falli gravissimi d'ogni maniera furon commessi in questi sett'anni, tai falli da compromettere il frutto di tanti sforzi e di sì gran sacrificii, anzi da condurci quasi all'abisso, la principallissima colpa è da imputarsi alla Camera, chè da lei sorgevano i varii ministeri succedutisi al reggimento della pubblica cosa, da lei eran votate leggi inutili od

esiziali, da lei adottar non sapevasi provvedimento alcuno inteso a correggere i vizii . . . che dico ? . . . il fatale andamento di tutta quanta l'amministrazione. Or se inetta o funesta riusciva quella stessa gran potestà dello Stato, che di aiuto precipuo sarebbe dovuta riuscire, non che al consolidamento del nuovo Regno, alla sua maggiore prosperità, ne segue l'urgente necessità di modificarne radicalmente le basi.

Da questo profondo convincimento guidato, io mi feci a maturar nella mente una nuova legge elettorale, da cui scaturire potesse una Camera atta davvero a fondare sopra inrollabili fondamenta il grande edificio dell'Italia libera ed una.

Un'opera immensa ci sta dinanzi, un'opera immensa dobbiamo condurre a fine, se vogliamo che l'Italia esista, non solo in potenza, ma in atto, chè, oltre il dover presto o tardi riformar lo statuto albertino, il quale or somiglia ad abito da fanciullo adattato ad uomo d'età matura, dovrà l'assemblea nazionale:

1.° Abrogare o interamente rifare le molte leggi inutili o funestissime, sì precipitosamente e sì scongiatamente votate dal Parlamento in questo settennio;

2. Riformare in modo radicale le nostre leggi d'imposta, massime ad apparecchiarle il paese all'attuazione del gran principio dell'unica tassa sui redditi;

3. Cessare gli abusi, gli sperperi, i mille disordini dell'amministrazione, e semplificar questa al possibile, emancipando in ispecie le provincie e i comuni, per quanto la libertà loro possa riuscir conciliabile cogli interessi della nazione e colla costei sicurezza a fronte degli altri Stati;

4. Ridurre alla maggior perfezione possibile gli ordini militari e navali, conciliando la più rigida economia colla forza e la solidità dell'esercito e della flotta;

5. Svolgere appieno le forze economiche del paese;

massime rispetto all'agricoltura, che una vera miniera d'oro dovrà rinvenire nella grand'opera delle bonifiche;

6. Curare l'educazione intellettuale e morale della crescente generazione, senza cui mal potrebbero assicurarsi la stabilità e la grandezza del nuovo Regno.

Lavoro d'immensa mole, siccome ognuno vede, esser debbe codesto per me accennato, lavoro che non potrebbe mai farsi da Camere simili a quelle che abbiamo avute finora, le quali, voglio ripeterlo, anzichè riparare col loro senno ai miseri effetti dell'insipienza di chi reggeva lo Stato dal 1861 in poi, si diportavano in cotal guisa, ch'è un vero miracolo se il sacro fascio italiano non sia stato sciolto. Ma tempo è di trascrivere il mio schema di legge; il che fatto, aggiungerò alle teste presentate alcune altre considerazioni importanti.

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1. Ad essere elettore sono richieste le seguenti condizioni:

1. di essere nato in Italia, o di avere ottenuto la naturalità in virtù d'una legge;
2. di essere giunto all'età di anni ventuno nel giorno dell'elezione;
3. di saper leggere e scrivere.

Art. 2. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore, che nel luogo del suo domicilio politico.

Il qual ultimo può trasferirsi in qualsiasi altro luogo, sol che se ne faccia dichiarazione, così al proprio sindaco, come a quello del comune ove si vorrà trasferirlo, senonchè una tale dichiarazione non avrà effetto, se non sia stata fatta due mesi prima della revisione delle liste.

Art. 3. I cittadini chiamati ad un impiego potranno esercitare il loro diritto elettorale nel mandamento, in

*7 giorni pri
ma dell'ele
zione.*

4.
cui adempiono il loro ufficio, senza, per altro, essere dispensati dall'obbligo della doppia dichiarazione di cui è parola nell'articolo precedente.

TITOLO II.

CAPO I.

Della formazione delle liste elettorali.

Art. 4. Le giunte municipali inviteranno per via di pubblici avvisi i cittadini tutti chiamati dalla presente legge all'esercizio dei dritti elettorali a presentarsi al comune entro un mese, con una dichiarazione da loro firmata, in cui sieno indicate

1. la loro età;
2. le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate nei tre primi articoli;
3. la professione ch' esercitano.

Art. 5. Spirato il mese, le giunte municipali esamineranno le dichiarazioni, e procederanno alla formazione in doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 6. Le giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avran fatto veruna dichiarazione, ove sia notorio che s' abbiano i requisiti necessarii all' elettorato.

Art. 7. Le giunte dovranno formare le liste nel termine improrogabile di giorni dieci da quello della loro riunione.

Potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ognuna delle quali avrà gli stessi poteri dell' intera giunta.

Art. 8. Le giunte e le sezioni di esse decidono a maggioranza di voti, secondo i dettami della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e iscrivono in esse quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

~~Art. 9.~~ Uno degli originali della lista formata dalla giunta municipale rimarrà affisso all' albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà

*ing. in via
del...
...*

dei richiami da fare potrà presentarli all'ufficio comunale.

Art. 10. I consigli comunali pronunzieranno sui richiami nel modo stabilito all'art. 8, e staranno riuniti quanto sarà necessario, affinchè la revisione sia terminata entro cinque giorni.

I consigli potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 11. Le liste per tal modo formate dalle giunte, e rivedute dai consigli, passeranno in cosa giudicata, salve le disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 12. I sindaci, terminata la revisione cennata nell'art. 10, riserberanno una delle due liste originali per essere consegnata al presidente dell'ufficio provvisorio della sezione elettorale, di cui fa parte il rispettivo comune, mentre l'altra resterà affissa all'albo pretorio durante tre giorni.

Art. 13. Le liste saran conservate nei municipii, siccome viene disposto nel capo seguente.

I richiami, cui potessero dar luogo, dovranno essere deferiti alle corti d'appello, e le rettifiche da dette corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

CAPO II.

Della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 14. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni e addizioni, che possano seguire al tempo dell'annua lor revisione, la quale avrà luogo nel modo indicato più sotto.

Art. 15. I consigli comunali faranno ogni anno, nella sessione ordinaria di primavera, la revisione delle liste dei cittadini del loro comune, i quali, giusta la presente legge, riuniscano le condizioni richieste per essere elettori.

Art. 16. Le liste rivedute dal consiglio comunale sa-

6
ranno pubblicate la seguente domenica , e rimarranno affisse durante dieci giorni. Conterranno l' invito ad ognuno, che avesse richiami da presentare, a rivolgersi a total uopo agli uffizi comunali, entro giorni quindici dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale sarà indicato il giorno in cui sia per spirare il termine prestabilito.

Art. 17. Spirato un tal termine, le liste saranno tenute definitive fino alla primavera dell' anno seguente, in cui i consigli comunali, nelle loro sessioni ordinarie, e samineranno i richiami che possano venire prodotti, e pronunzieranno sopra di essi, col diritto di appello, in favore dei reclamanti, presso il consiglio provinciale, il quale pronunzierà in modo definitivo.

TITOLO III.

Del Comizii elettorali e dell' elezione dei deputati.

Art. 18. Ogni provincia elegge i suoi deputati nella proporzione di uno a centomila abitanti, con questo, che le frazioni non minori di cinquantamila abbiano diritto ad un deputato.

Il numero dei deputati per tutto il Regno d' Italia è di 250, distribuiti nel modo seguente :

Abruzzo citeriore 3, Abruzzo ulteriore 1.° 2, Abruzzo ulteriore 2.° 3, Alessandria 6, Ancona, 3, Arezzo 2, Ascoli 2, Basilicata 5, Belluno 2, Benevento 1, Bergamo 3, Bologna 4, Brescia 5, Cagliari 4, Calabria Citra 4, Calabria Ultra 1.° 3, Calabria Ultra 2.° 4, Caltanissetta 2, Capitanata 4, Catania 5, Civitavecchia 1, Como 5, Cremona 3, Cuneo 6, Ferrara 2, Firenze 7, Forli 2, Frosinone 1, Genova 7, Girgenti 2, Grosseto 4, Livorno 1, Lucca 3, Macerata 2, Mantova 2, Massa e Carrara, Messina 3, Milano 9, Modena 2, Molise 4, Napoli 9, Noto 3, Novara 6, Padova 3, Palermo 6, Parma 3, Pavia 4, Pesaro e Urbino 2, Piacenza 2, Pisa 2, Porto Maurizio 1, Principato Citra 5, Principato Ultra 4, Ravenna 2, Reggio 2, Roma

e Comarca 3, Rovigo 2, Sassari 2, Siena 2, Sondrio 4, Terra di Bari 5, Terra di Lavoro 8, Terra d'Otranto 5, Torino 9, Trapani 2, Treviso 3, Udine 4, Umbria 5, Velletri 1, Venezia 4, Verona 4, Vicenza 4, Viterbo 1.

Art. 19. I comizii elettorali son convocati dal re in giorno di domenica. Gli elettori convengono personalmente nei rispettivi mandamenti, senza potersi occupare d' altro oggetto, oltre quello dell' elezione dei deputati. Ogni discussione o deliberazione è loro formalmente interdetta.

Art. 20. Nei mandamenti, in cui gli elettori eccedessero il numero dei seicento, si divideranno in sezioni.

Art. 21. I luoghi di riunione saranno indicati per decreto reale, giusta le norme testè prescritte.

Art. 22. Avranno la presidenza provvisoria dei comizii o delle loro sezioni, sino alla nomina per elezione dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede una corte di appello, i presidenti e consiglieri di essa corte per ordine di anzianità.

Nei luoghi ove ha sede un tribunale di circondario, il presidente, e, dopo di lui, i vicepresidenti, i giudici effettivi ed aggiunti, per ordine di anzianità.

Negli altri luoghi i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali, anche per ordine di anzianità.

I due elettori più provetti in età, ed i due più giovani faranno da scrutinatori provvisorii.

L' ufficio, composto dal presidente e dai quattro scrutinatori provvisorii, nominerà il segretario.

Art. 23. La lista degli elettori del mandamento dovrà rimanere affissa nella sala dell' adunanza durante il corso delle operazioni del comizio mandamentale o della sezione di esso.

Art. 24. Se il presidente d' un comizio o sezione di esso ricusa, od è assente, rimane di pieno diritto presidente lo scrutatore ch' ebbe numero maggiore di voti, il secondo scrutatore diventa primo, e così successiva-

altera

mente, e l'ultimo scrutatore sarà colui, che fra gli esclusi dall'esito dello scrutinio, ebbe numero maggiore di voti. La stessa norma sarà osservata, nel caso di rinuncia od assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 25. Il presidente del comizio, o della sezione di esso, è solo incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può senza di lui richiesta rimanere nella sala dell'adunanza o nelle sue vicinanze.

Le autorità, sia civili che militari saranno tenute a obbedire alle sue richieste. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 26. L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che possano sorgere circa le operazioni del comizio, o della sezione di esso.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutti i richiami da poter essere presentati, e delle decisioni motivate da venir profferite dall'ufficio; le carte relative a tali richiami o decisioni saranno vidimate dai membri dell'ufficio, ed unite ai verbali.

È riservato alla Camera dei Deputati il pronunziare giudizio definitivo intorno ai richiami e alle decisioni summentovate.

Art. 27. Chi con finto nome avrà dato il suo voto in un comizio, o sezione di esso, in cui non avesse diritto ad intervenire, incorrerà nella pena di uno a due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali comminate dal Codice penale, nel caso in cui si fosse giovato di documenti falsi; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni diritto politico.

Art. 28. Chiunque sia convinto di avere, al tempo delle elezioni, cagionato disordini, o provocato assemblamenti tumultuosi, inalberando o affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquanta a dugento lire, e, se insolubile, col carcere di dieci giorni ad un mese.

Art. 29. Chiunque, non essendone elettore, nè mem-

l'ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa di lire cinquanta a dugento.

Art. 30. Accadendo che nella sala, in cui si fa l'elezione, uno o più fra gli assistenti diano palesemente segni d'approvazione o disapprovazione, od eccitino qualche tumulto, il presidente li ammonirà, e non cessando il disordine, lo esporrà nel verbale; sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti con una multa di lire cinquanta a dugento.

Il presente articolo e gli articoli 29 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni.

Art. 31. Niun elettore può presentarsi armato nella sala elettorale.

Art. 32. Nessuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei deputati, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, ed una cui copia sarà in mano del presidente.

Art. 33. Ogni elettore, dopo aver risposto alla chiamata, riceve dal presidente un bollettino spiegato, sopra cui scrive il suo voto, cioè i nomi dei deputati da venire eletti dalla provincia; piegato poscia il bollettino, lo consegna al presidente, che lo pone nell'urna a ciò destinata. Se l'elettore, per fisica indisposizione notoria, trovasi nell'impossibilità di scrivere il proprio voto, sarà autorizzato a farlo scrivere da un elettore di sua fiducia, ed il segretario farà ciò risultare dal verbale. La tavola, su cui l'elettore scrive il suo voto, sarà separata da quella dell'ufficio. E quest'ultima poi sarà disposta in modo, che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei voti.

Art. 34. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutinatori ed il segretario ne terranno registre.

Art. 35. Ad un'ora dopo il mezzogiorno si procederà

*1. fine ed
H. M.*

ad una seconda chiamata degli elettori, che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Questa operazione eseguita, il presidente dichiarerà chiusa la votazione.

Art. 36. Aperta quindi l'urna, e annoverati i bollettini, uno degli scrutinatori piglia ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo trasmette ad un altro scrutatore.

Art. 37. Subito dopo lo squittinio, i bollettini sono arsi in presenza degli elettori, tranne quelli, intorno a cui fosse nata contestazione, ed i quali saranno uniti ai verbali, e vidimati almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 38. I bollettini, nei quali il votante si fosse fatto conoscere, sono nulli.

Art. 39. Sono altresì riputati siccome non scritti i nomi che oltrepassano il numero dei deputati da eleggersi dalla provincia, e quelli che non presentino indicazioni bastanti circa gli eletti.

Art. 40. L'ufficio pronunzia intorno alla nullità, come sopra ogni altro incidente che sia per prodursi, salvo il diritto di farne richiamo alla Camera.

Art. 41. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 42. Nel caso in cui sien presentati richiami sulle operazioni dell'ufficio, questo pronunzierà intorno ad essi in via provvisoria, e ne farà poi menzione nel verbale dell'elezione.

Art. 43. Una copia del verbale sarà inviata al presidente del tribunale del circondario, in cui è posto il comizio, e l'altra sarà spedita immediatamente al prefetto della provincia.

Art. 44. Il prefetto, secondo riceve i verbali, li rimette al consiglio provinciale, da lui convocato straordinariamente, ed il quale in pubblico fa lo spoglio generale dei voti, nella domenica successiva a quella, in cui il co-

mizii e le sezioni di essi avran proceduto all' elezione dei deputati.

Art. 45. Saran proclamati deputati coloro , che avran riscosso il maggior numero di voti nei comizii o sezioni dell'intera provincia ; e i verbali di questa proclamazione saranno rimessi immediate alla segreteria della Camera.

Art. 46. In caso d' elezioni parziali , lo spoglio generale dei voti sar  fatto dal consiglio municipale del capoluogo della provincia.

TITOLO IV.

Del Deputati.

Art. 47. Chiunque pu  essere deputato, purch  abbiassi i requisiti richiesti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 48. Non sono eleggibili i funzionarii ed impiegati regii, i quali ricevano uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Art. 49. Non sono eleggibili gli ecclesiastici, che abbiano cura di anime, o giurisdizione, con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate.

Art. 50. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa o disponibilit  e assimilato a quelli in attivit .

Art. 51. Il deputato eletto in pi  d'una provincia sar  tenuto a dichiarare alla Camera fra gli otto giorni successivi alla convalidazione della propria elezione, quale sia la provincia, di cui voglia esercitare la rappresentanza. Non facendo egli tale dichiarazione, la Camera proceder  per estrazione a sorte alla designazione della provincia che dovr  eleggere un nuovo deputato.

Art. 52. La Camera dei deputati ha sola il diritto di ricevere la dimissione dei proprii membri.

Art. 53. Quando un deputato accetti un impiego regio stipendiato, cesser  issofatto di appartenere alla Camera. Nel qual caso, o quando, per qualsivoglia causa,

rimanga vacante il posto di un deputato, i comizii della sua provincia saranno convocati nel termine di un mese.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 54. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, coloro che furono condannati a pene criminali, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano interamente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO VI.

Disposizioni speciali.

Art. 55. Ogni deputato avrà diritto ad un gettone di presenza di Lire 20 per ogni tornata, e riceverà ogni anno tre tessere di passaggio sulle ferrovie o sui piroscafi dello Stato, per recarsi alla sede del Parlamento, e tornare da questa al suo domicilio.

Art. 56. La presente legge non sarà posta in esecuzione, che alla fine della presente legislatura, ed in occasione delle prime elezioni generali che sieno per aver luogo.

La legge da me proposta si fonda sopra le norme qui appresso:

1. Estensione del diritto elettorale ai cittadini tutti che sappiano leggere e scrivere, nè abbiano impedimenti legali;
2. Elezione dei deputati per provincia, anzichè per collegio;
3. Riduzione del numero dei deputati nella proporzione di uno a centomila abitanti;
4. Retribuzione ai deputati mediante gettone di presenza.
5. Inconciliabilità assoluta tra le funzioni di deputato e qualunque altra funzione.

Or vediamo quali sarebbero gli effetti delle riforme da me divisate.

L'estensione del diritto di voto a chiunque non sia analfabeta, oltre del dover riuscire di stimolo meraviglioso all'istruzione primaria, renderebbe impossibile, atteso il numero immenso degli elettori, l'usare con esso loro corruzione o pressione di sorta alcuna.

Al che grandemente contribuirebbe altresì il far votar gli elettori, non per collegio, ma, siccome usavasi in Napoli, nel 1848, con esito felicissimo, per provincia, in ognuna delle quali il numero dei votanti sarebbe sì fatto, da non potersi influire sull'animo loro, se non per via dell'opinione pubblica, che sola, in tal caso, reggerebbe l'elezione dei deputati, e però, invece dei molti uomini oscuri o di niun valore, che vediamo oggidì nella Camera, ovvero degli altri, in maggior numero, affatto ligi al governo, qualunque sia il ministro, uomini noti, meritevoli ed indipendenti vedremmo eletti, e non assisteremmo al vergognoso spettacolo di collegi, in cui tre o quattro elettori influenti tengono il campo, e creano il deputato, il quale riesce di destra o sinistra, secondo il colore politico di quei tre o quattro elettori, ed anzichè appartenere a un partito, è legato più o meno ad una consorteria.

La riduzione del numero dei deputati avrebbe due grandi vantaggi, il primo dei quali consisterebbe nella minore difficoltà di rintracciare dugentocinquanta deputati buoni, che non cinquecento e più, quanti n'esigerebbe l'antica legge, mercè l'aggiunta delle provincie romane. Il secondo vantaggio sarebbe quello dello schivare i non piccioli inconvenienti delle assemblee numerose, nelle quali si parla assai più, nè dai migliori il più delle volte, di quello che si operi veramente a pro del paese, dove minore è il numero degli adunati, e più presto e meglio si viene a una conclusione.

Il concedersi ai deputati una retribuzione quotidiana

sarebbe sì che i cittadini di merito, ma poco favoriti dalla fortuna, i quali oggi accettare non possono l'alto mandato, accettare il potessero, e servire utilmente il paese, senza essere esposti alle tentazioni, cui rischian pur troppo di soggiacere al presente, nè si verificherebbe lo scandalo di deputati, che vanno a Firenze, non già per fare il loro dovere nella sala dei Cinquecento, ma per salire le scale dei ministeri siccome sollecitatori per sè o per gli amici. V'aggiungi, che grande, siccome ho detto, dovendo essere l'opera del Parlamento per molto altro tempo, e però lunghe ed assai laboriose le sue sessioni, è impossibile che i suoi componenti abbandonino per tanti mesi le loro case e le loro faccende, senza un qualche risarcimento. Nè i deputati essendo retribuiti, si rinnoverebbe il bruttissimo sconcio, così frequente oggidì, d'una Camera, cui non è dato deliberare per difetto di numero.

Nè vale allegare contro la mia proposta le misere condizioni del nostro erario, perocchè, sopprimendo la franchigia postale, la cui mercede una perdita molto considerevole sostienesi dal Tesoro, e riducendo a minime proporzioni, siccome vien fatto col mio progetto di legge, il passaggio gratuito dei deputati lungo le ferrovie e sui piroscafi dello Stato, passaggio, di cui non si è poco abusato e si abusa tuttavvia grandemente, il pubblico erario, anzichè perdere, a guadagnare verrebbe una somma non ispregevole. E infatti, i deputati essendo dugentocinquanta, e le sessioni potendosi calcolar di sei mesi, cioè di centottanta giorni, la spesa annuale sarebbe di lire novecentomila, somma inferiore al certo a quella che costa all'erario la doppia franchigia di cui s'è accennato pocanzi.

L'inconciliabilità assoluta tra le funzioni di deputato e qualunque altra sembrami così chiara, da non aver d'uopo di essere dimostrata, che anzi mi maraviglio del come tollerare si possa che un magistrato, un pr

fessore, un consigliere di stato, un colonnello, un generale od un ammiraglio, si rechino a seder nella Camera, disertando l'ufficio loro, e pure godendosi il soldo pagato loro dalla nazione, o rimanendo lontani dal Parlamento durante assai tempo, e accorrendovi solo alla chiamata del ministero, col fine di accrescere il numero dei votanti in di lui favore. E rimosso vedrebbe il fatto veramente mostruoso di deputati-ministri, i quali votano in causa propria.

Accettato il principio da me posto innanzi, non sederebbero nella Camera se non uomini indipendenti affatto, per lo più proprietari, o persone intese alle industrie e a' commercii, che certo sono le più interessate al buono andamento della pubblica cosa, professori o magistrati emeriti, impiegati civili o militari in ritiro, e cittadini esercenti arti liberali, che da non altra passione, da non altro interesse sarebbero mossi, oltre quelli del pubblico bene, e nella Camera forse non avrebbero più il significato che hanno al presente le denominazioni di *destri* e *sinistri*, e l'opposizione avrebbe altre molle e altre mire da quelle di oggi, ed il Parlamento, anzichè vedersi palestra d'ambizioni non belle, anzi di bassi intrighi, per iscalzare i ministri, e prendere il loro luogo, promovendo quelle subite crisi, spesso cagione di tanto danno alla cosa pubblica, intenderebbe unicamente a tutelare e a promuovere gl'interessi, e la prosperità del paese.

E una Camera composta nel modo per me divisato potrebbe benissimo tener luogo di quella Costituente sì spesso invocata dalla Democrazia, e il cui solo nome mette nel governo sì gran paura, perocchè s'avrebbe ella tutte le qualità necessarie ad un'assemblea di tal fatta, senza i pericoli, che da tali assemblee possono venir suscitati.

Non tacerò, da ultimo, urgenti, al veder mio, essere le riforme da me proposte, salvocchè non si voglia che il

frutto prezioso di tanti sforzi e di sacrifici sì dolorosi vada miseramente perduto, salvochè non si voglia che la libertà e l'unità nazionale acquistate in modo sì miracoloso, cioè in soli sett'anni, dove l'altre nazioni durarono secoli ad ottenerle, rimangano nomi vani e scherniti, salvochè non si voglia, il dirò pure ad altissima voce; che il reggimento parlamentare, già tanto discredito, scapiti sì fattamente nell'opinione pubblica, che dai più si desideri, non dirò il ritorno verso i governi passati, spenti irrevocabilmente, ma ordini affatto diversi da quelli che abbiamo, il che pur troppo è nei voti di alcuna parte di quelli che hanno ingerenza nelle pubbliche cose.

Ad onta delle liete speranze, teste sì miseramente fallite, di avere la nostra Roma e le provincie tuttavia schiave del papà, io volli nel mio schema di legge considerarle siccome parte integrale del Regno italiano, e ciò ad affermare di nuovo e solennemente in faccia al mondo il nostro diritto sovra esse, siccome faceva già il deputato Chiaves in un suo schema di legge, che non so poi se fosse da lui presentato alla Camera, o, presentato da lui, venisse da questa respinto, il che spero non voglia ella fare del mio, la cui opportunità, anzi massima urgenza, mi sembrano indubitabili.

Progetto di Giurisdizione Parlamentare
presentato dal Dep. Ricciardi

Annesso alla lettura
Dagli Uffici 2^o, 4^o, 6^o,
8^o.

è ripreso dallo Ufficio 1^o.

Qualgimento fissato per
la seduta del 9. Aprile
(seduta 30. Marzo)

Letta nella data
del 17. Aprile
Petrarca
